



MOVIMENTO TURISMO DEL VINO - PUGLIA

STATUTO

TITOLO I: GENERALITA'

ART.1-DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione regionale denominata "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO - PUGLIA" retta dal presente statuto. La natura giuridica dell'Associazione è quella delle associazioni non riconosciute previste dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile.

ART.2-SEDE

L'Associazione ha sede in Bari alla via Giuseppe Sangiorgi numero 15. Su richiesta del Presidente e con l'approvazione unanime del consiglio di Amministrazione, potrà essere stabilita la direzione dell'Associazione stessa nella città ove opera il Presidente.

L'Associazione opera su tutto il territorio regionale.

ART.3-FINALITA'

L'Associazione è riconosciuta aderente all'Associazione Nazionale "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO".

Tale adesione significa piena consonanza ai fini istituzionali ed ai progetti generali di tale Associazione, pur nell'autonomia propria per l'attuazione e l'organizzazione di detti progetti.

Il Movimento è una libera associazione di persone, senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, appartenenza politica, impegnata a promuovere la visita dei luoghi di produzione del vino al fine di accrescere cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vitivinicola. Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione potrà organizzare direttamente eventi, incontri degustazioni, viaggi, ideare pubblicazioni ed itinerari enoturistici, organizzare e gestire corsi di formazione, fiere, workshop ed altre attività a carattere nazionale ed internazionale. Costituire club per l'aggregazione libera di terzi non associati, intenditori e simpatizzanti del vino, attraverso i quali si intende accrescere la cultura del vino. Le sopra elencate attività non hanno scopo di lucro. Gli aderenti ai club possono partecipare alla vita associativa previo pagamento di corrispettivi specifici per singole iniziative.

L'Associazione opera coordinando le attività dei singoli associati nelle attività attraverso le quali essi assolvono ai fini sociali.

TITOLO II

ART.4-QUALIFICA DEGLI ASSOCIATI

Sono associati gli intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che hanno le seguenti caratteristiche:

produttori di vino, di spumanti e di distillati. Possono anche essere soci nei limiti del 25% sul totale complessivo, i produttori di olio extra vergine di oliva (promossi sotto il marchio del MOVIMENTO

Sede 70124 Bari – Via G. Sangiorgi, 15 – tel. 080 5233038 – fax 080 5275510 – P.I. 06988360720

puglia@movimentoturismovino.it – www.mtvpuglia.it

IBAN: IT 03 N 07601 04000 0000 7367 0135



TURISMO DELL'OLIO). I soci, per essere tali, devono presentare richiesta di ammissione su moduli forniti dall'associazione stessa e versare la quota di ammissione e la prima quota annuale.

Il consiglio di amministrazione può stabilire che, in alcuni casi o per particolari meriti, alcuni associati siano esentati dal pagamento della quota di ammissione.

Le associazioni e le società che intendono associarsi devono fare invio del testo del loro statuto e dell'elenco degli associati o soci.

Il consiglio di amministrazione potrà richiedere che le associazioni e le società che intendono associarsi adeguino il proprio statuto alle indicazioni fornite dallo stesso, onde ottenere il miglior coordinamento con le finalità e l'organizzazione dell'associazione stessa. Ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, i soci sono domiciliati nel luogo da essi indicato nella domanda di ammissione, o in quello successivamente comunicato per iscritto all'Associazione.

ART.5-AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Dell'Associazione regionale "Movimento Turismo del Vino Puglia", fanno parte tutte quelle persone, società, enti di cui agli art.3 e 4 del presente statuto.

Ogni associato deve godere di ottima reputazione ed essere pienamente consapevole dei compiti, degli oneri e dei doveri che comporta l'appartenenza all'associazione della quale accetta in pieno gli ordinamenti in vigore.

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del comitato soci.

ART.6-DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli associati ammessi secondo le disposizioni dell'art.5 sono effettivi e come tali hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e possono far parte degli organi direttivi.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ogni associato ha diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare in quella sede diritto di voto, ha l'obbligo di concorrere, nel rispetto dei principi organizzativi dell'associazione, all'attuazione delle iniziative proprie dell'associazione stessa.

Gli associati sono tenuti altresì a versare entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno la quota annuale nella misura determinata dal consiglio stesso per ciascun anno. La quota di ammissione, sarà versata entro 10 giorni dall'iscrizione all'associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per espulsione. Quest'ultima deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione quando un socio è stato dichiarato moroso o ha messo in atto atteggiamenti e/o comportamenti incompatibili con le finalità o con il decoro dell'associazione stessa.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio d'amministrazione ed hanno effetto con lo scadere dell'esercizio in corso purché siano presentate almeno tre mesi prima. Il recesso tuttavia non fa venir meno gli obblighi già assunti nei confronti dell'associazione compreso quello di versare la quota associativa annuale.



La morosità dell'associato ordinario potrà essere dichiarata dal presidente del consiglio d'amministrazione qualora il pagamento della quota associativa annuale non avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. Il socio moroso non avrà diritto di voto nelle assemblee.

L'associato che non intende accettare l'espulsione dall'associazione potrà ricorrere al collegio dei probiviri dell'Associazione Nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, ferma restando in ogni caso, anche successivamente, la possibilità per lui di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

La qualità di socio non è trasmissibile a nessun titolo e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi ed aventi causa sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo, sia a seguito di recesso, di morte o esclusione o per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto associativo.

L'associato è tenuto all'osservanza del presente statuto, dello statuto nazionale e di tutti i regolamenti che saranno emanati dai consigli di amministrazione, sia nazionale che regionale.

TITOLO III – ORGANI

ART.7-ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati
- Il consiglio di amministrazione
- Il collegio dei revisori dei conti
- Il comitato degli associati

Art.8-ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. Le assemblee devono essere convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia e secondo le modalità di seguito.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che avrà decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e dei programmi sociali per l'anno in corso.

Ai sensi dell'art.5 DLgs 4-12-1997 n.460 è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assemblea deve essere inoltre convocata per la sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione di quelli del collegio dei revisori dei conti e di quelli del comitato dei soci dimissionari, decaduti o deceduti o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o tre quinti dei membri del consiglio di amministrazione.

Qualora non vi provveda il presidente, l'assemblea viene convocata da qualsiasi membro del consiglio entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

Sede 70124 Bari – Via G. Sangiorgi, 15 – tel. 080 5233038 – fax 080 5275510 – P.I. 06988360720
puglia@movimentoturismovino.it – www.mtvpuglia.it
IBAN: IT 03 N 07601 04000 0000 7367 0135



I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci che non siano amministratori o revisori dei conti o membri del comitato degli associati, mediante delega scritta da conservare agli atti dell'associazione. Lo stesso socio non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

Hanno diritto d'intervento e di voto all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali e di ammissione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni, qualunque ne sia l'oggetto, sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, se associati, non hanno diritto di voto.

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominativo secondo quanto stabilito all'apertura dei lavori.

Spetta esclusivamente all'assemblea:

- a) nominare i membri del consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il comitato degli associati;
- b) approvare il conto consuntivo e il programma sociale per l'anno in corso;
- c) promuovere l'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione quando se ne ravvisi la necessità;
- d) modificare lo statuto;
- e) approvare il regolamento interno;
- f) sciogliere l'associazione determinandone la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art.15 del presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'associazione e le modifiche dello statuto, dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso, inviato ai soci al loro domicilio (di cui all'art.4 del presente statuto) a mezzo lettera, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere il giorno il luogo e l'ora dell'assemblea, la data dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.9-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici scelti anche tra i non associati ed eletti dall'assemblea. Il 25% dei membri del consiglio deve appartenere ai soci produttori di olio. L'assemblea decide sull'arrotondamento degli eventuali decimali derivanti dal calcolo.

Durano in carica tre anni o sino a revoca dell'assemblea o sino a dimissioni e sono, sia nella loro totalità che in parte, rieleggibili. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un presidente ed un vice presidente. Il presidente è delegato a rappresentare l'associazione nelle assemblee dell'associazione nazionale.



Spetta al consiglio di amministrazione presentare all'assemblea il conto consuntivo dell'anno precedente nei termini stabiliti dal precedente art.8, promuovere gli scopi sociali, procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti, compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi e per il funzionamento dell'associazione, stabilire la quota di ammissione e quella associativa annua, redigere regolamenti, coordinare le attività sociali, riorganizzare e diffondere "know how". Il consiglio è portavoce dell'associazione, promuove e coadiuva le iniziative del consiglio nazionale.

Esso è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti le finalità dell'associazione. L'associazione sarà amministrata secondo programmi che verranno approvati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, il quale tradurrà poi detti programmi in azioni concrete.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione può essere effettuata - a mezzo posta elettronica, fax o lettera - almeno tre giorni prima. Le adunanze sono valide con l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il consigliere assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade dal mandato e può essere sostituito dal primo dei non eletti.

I consiglieri firmano il rendiconto annuale, il bilancio di previsione e il programma da presentare ai soci.

Qualora per dimissioni o per altra causa venissero a mancare due degli amministratori (o quattro su undici) in carica si intende anticipatamente scaduto l'intero consiglio di amministrazione e si dovrà convocare immediatamente l'assemblea degli associati per la nomina del nuovo consiglio.

ART.10-RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI FIRMA

La rappresentanza legale, amministrativa e giudiziale dell'associazione con poteri di firma spetta al suo presidente che altresì promuove, coordina e controlla le attività del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente la rappresentanza legale e i poteri di firma spettano al vice presidente, la cui firma costituirà di per sé prova dell'assenza o di impedimento del presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal consiglio di amministrazione, il consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo presidente.

ART.11- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti, se istituito con delibera dell'assemblea ordinaria, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non associati di preferenza tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Essi controlleranno i libri di amministrazione e la loro regolare tenuta, nonché il rendiconto e il preventivo annuale che essi dovranno accompagnare con una relazione illustrativa.

Il collegio dei revisori potrà essere invitato a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza avere voto deliberativo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



ART.12-COMITATO DEGLI ASSOCIATI

Il comitato degli associati è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea e scelti, preferibilmente, tra gli associati che hanno ricoperto cariche dirigenti all'interno dell'associazione. Essi durano in carica tre anni e saranno in tutto o in parte rieleggibili.

Il comitato ha il compito di esaminare le domande presentate dagli aspiranti associati, siano essi persone fisiche, società o associazioni, svolgere una seria inchiesta onde appurarne la buona condotta morale, la reputazione goduta in seno alla comunità, nonché la serietà professionale fornendo al consiglio di amministrazione il previsto parere vincolante.

TITOLO IV – PATRIMONIO

ART.13-PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione e dalle quote annuali dei soci;
- dai beni e dalle somme di denaro provenienti da donazioni, eredità, lasciti o atti di liberalità in genere di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche, istituzioni, società, associazioni e simili;
- dai proventi di sottoscrizioni, sovvenzioni, contributi sia pubblici che privati dal ricavato di ogni altra iniziativa diretta a procurare all'associazione le risorse occorrenti per il perseguimento dei propri scopi.

I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'associazione la divisione del fondo comune.

ART.14-ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione redige il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale.

TITOLO V - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

ART.15-SCIoglimento

Nel caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea che lo delibera ai sensi dell'art.8 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio che risulterà disponibile, ad altra associazione con finalità analoghe (preferibilmente all'Associazione Nazionale "Movimento Turismo del Vino"), sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ART.16-REGOLAMENTO

Il consiglio di amministrazione, qualora le esigenze di conduzione dell'associazione lo richiedano, predisporrà uno o più regolamenti esecutivi che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo quanto stabilito dall'art.8 del presente statuto.

ART.17-RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni normativa in materia.